



COMUNE DI SERDIANA

Provincia di Cagliari

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE

N. 106 DEL 30-12-2014	OGGETTO: Concessione in comodato d'uso gratuito di un immobile all'unione dei comuni del Partolla e del Basso Campidano - Direttive al Responsabile del Servizio Finanziario
---	--

L'anno **duemilaquattordici** il giorno **trenta** del mese di **dicembre** alle ore 10:15, nella Casa Comunale, nella sala delle adunanze della Sede comunale, si è riunita la Giunta comunale convocata nelle forme di legge, e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.:

MELONI ROBERTO	SINDACO	P
FADDA FRANCESCO	ASSESSORE	P
ATZORI MARIA DOLORES	ASSESSORE	P
BROGI GINO	ASSESSORE	P
CASULA FILIPPO	ASSESSORE	P
Presenti		Assenti
5		0

Presiede l'adunanza il Sig. **DOTT. ING. MELONI ROBERTO** nella sua qualità di **SINDACO**. Partecipa il **SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Maria Giovanna Castagna**, che svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico – amministrativa ai sensi dell'art. 97 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e redige il presente verbale.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- il Comune di Serdiana è proprietario di uno stabile sito in via Einaudi snc;
- che con determinazione del responsabile del servizio Assetto del Territorio n. 122 dell'11/10/2013 sono stati affidati i lavori di ristrutturazione del suddetto immobile da adibire a sede dell'Unione dei Comuni del Parteolla e del Basso Campidano;

RICHIAMATE le delibere di Consiglio comunale n. 2 del 20/02/2012 e n. 10 del 09/03/2012 con le quali si modificava l'art. 2 dello Statuto per l'ordinamento e il Funzionamento dell'Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano, stabilendo la sede, attualmente nel comune di Dolianova, nel comune di Serdiana;

DATO ATTO che le nuove forme di gestione del patrimonio risultano espressamente finalizzate alla "valorizzazione" economica degli immobili di proprietà degli enti territoriali al fine di trarne maggiore redditività finale;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 80 del 06/10/2014, con la quale il Responsabile del Servizio Assetto del Territorio è stato incaricato di determinare un potenziale canone di locazione dell'edificio suddetto;

DATO ATTO che con nota di protocollo n. 6972 del 10 Ottobre 2014, il responsabile del Servizio Assetto del Territorio ha effettuato la stima relativa al canone suindicato corrispondente a Euro 1.500,00 mensili;

VISTA la deliberazione n.170/PAR/2013 della Corte dei Conti Sezione Regionale Puglia nella quale si specifica che " *il principio generale di redditività del bene pubblico può essere mitigato o escluso ... nel caso in cui venga perseguito un interesse pubblico equivalente o addirittura superiore rispetto a quello che viene raggiunto mediante lo sfruttamento economico dei beni e che " dall'analisi ermeneutica della recente normativa ed evoluzione giurisprudenziale emerge che l'indirizzo politico legislativo degli ultimi anni riconosce alla gestione del patrimonio immobiliare pubblico una valorizzazione ordinariamente finalizzata all'utilizzo dei beni secondo criteri privatistici di redditività e convenienza economica, pur potendosi, tuttavia, ritenere che gli enti locali non debbano perseguire, costantemente e necessariamente, un risultato esclusivamente economico in senso stretto nell'utilizzazione dei beni patrimoniali....."*;

VISTA la deliberazione n. 165/PAR/2014 della Corte dei Conti Sezione Regionale Puglia, he, trattando di cessione a titolo gratuito di immobili comunali ad altra amministrazione, ha precisato che ".....*nelle norme di contabilità non si rinviene alcuna disposizione che impedisca al Comune di effettuare attribuzioni patrimoniali a terzi, se necessarie per raggiungere i fini che, in base all'ordinamento, deve perseguire, tanto più in relazione alla necessaria attuazione del principio di sussidiarietà di cui all'art 118 Cost.....*" e che

“.....è consentita solo se risulta strumentale al perseguimento dei fini istituzionali dell’ente, in quanto se l’azione è intrapresa al fine di soddisfare esigenze della collettività rientranti nelle finalità perseguite dal Comune l’attribuzione di beni, anche se apparentemente a “fondo perso”, non può equivalere ad un depauperamento del patrimonio comunale, in considerazione dell’utilità che l’ente o la collettività ricevono dallo svolgimento del servizio pubblico o di interesse pubblico effettuato dal soggetto che riceve il contributo“ (Sezione regionale Lombardia deliberazione n. 262/PAR/2012);

CONSIDERATO CHE dallo spostamento della Sede dell’Unione nel Comune di Serdiana deriverebbero i seguenti vantaggi:

1. Presenza in loco della Polizia locale con assidua vigilanza del territorio comunale;
2. Presenza in loco degli uffici che erogano da parte dell’Unione dei comuni i servizi alla popolazione (SUAP ecc.);
3. Impiego di un fabbricato che, altrimenti inutilizzato, sarebbe esposto ad atti vandalici con conseguenti danni per l’Ente;
4. Aumento del flusso di operatori economici nel territorio comunale dovuto alla gestione da parte dell’unione dei comuni della Centrale unica di committenza;

CONSIDERATO, altresì, che in base all’art. 16, 17, 18 e 19 del D.L. 95/2012 convertito con modificazioni dalla Legge 135/2012, dal 1° Gennaio 2015 tutte le funzioni fondamentali dovranno essere gestite in forma associata attraverso convenzione o Unione dei Comuni;

DATO ATTO che il Comune di Serdiana trasferirà all’Unione dei Comuni la gestione delle funzioni restanti oltre a quelle già gestite dalla stessa Unione con ovvi vantaggi di natura logistica per la popolazione;

RITENUTO, pertanto, alla luce dei suddetti recenti orientamenti giurisprudenziali e per le predette considerazioni, di poter concedere a titolo gratuito l’immobile in argomento all’Unione dei Comuni perché sia adibito a sede della stessa;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi entrambi dal Responsabile del Servizio Finanziario contabile espresso dal Responsabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

UNANIME DELIBERA

- **DI CONCEDERE**, per le motivazioni di cui sopra, in comodato d’uso gratuito il fabbricato di proprietà comunale sito nella via Einaudi snc, nel comune di Serdiana all’UNIONE DEI COMUNI DEL PARTEOLLA E BASSO CAMPIDANO perché sia adibito a sede della stessa;
- **DI DARE ATTO CHE** il contratto di comodato sarà disciplinato in base agli artt. 1803-1812 del Codice Civile;

- **DI STABILIRE**, sin da ora, che le spese per le utenze e le manutenzioni sono poste a carico dell'Unione dei Comuni;
- **DI DEMANDARE** al Responsabile del Servizio Finanziario l'adozione di ogni adempimento necessario per l'attuazione della presente deliberazione.

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
(ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267)

Servizio Finanziario

PARERE: Regolarita' contabile

VISTO con parere Favorevole

Il Responsabile del servizio
DOTT.SSA VALERIA ATZENI

Servizio Finanziario

PARERE: Regolarita' tecnica serv. fin

VISTO con parere Favorevole

Il Responsabile del servizio
DOTT.SSA VALERIA ATZENI

Letto, approvato e sottoscritto.

Il SINDACO
DOTT. ING.MELONI ROBERTO

Il SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Maria Giovanna Castagna

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione, è pubblicata all'Albo Pretorio Online sul sito internet del Comune (art. 32 L. 69/2009) per 15 giorni consecutivi a partire dal **12.01.2015**.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Maria Giovanna Castagna

SPAZIO PER CERTIFICATO DI CONFORMITA' DELLA COPIA

--